

# Statuto

## Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata in breve O.P.A.M. - O.n.l.u.s. Nel presente Statuto sarà indicata con il termine Associazione.

## Art. 1 BIS – DENOMINAZIONE

Articolo in vigore a decorrere dalla data di istituzione del RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione riconosciuta denominata "Associazione Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo - Ente del Terzo Settore, denominata in breve O.P.A.M. - ETS.

Nel presente Statuto sarà indicata con il termine Associazione.

## Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sezioni e gruppi locali in Italia ed all'estero. Il loro funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento generale eventualmente integrato da apposito regolamento particolare.

## Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha una durata indeterminata e potrà sciogliersi soltanto con deliberazione presa dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci

## Art. 4 - FINALITA'

L'Associazione - di ispirazione cristiana - è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di utilità e di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo, principalmente nel campo dell'alfabetizzazione in favore delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo, per la loro crescita culturale, economica, sanitaria e sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- b) individuazione, disamina, predisposizione, finanziamento, realizzazione e verifica, eventualmente anche sul posto, di progetti di alfabetizzazione e programmi di sviluppo, fornendone i mezzi necessari, senza alcuna discriminazione di razza, di appartenenza politica, di fede religiosa;
- c) assunzione di iniziative ed organizzazione di attività di formazione professionale specialmente nei settori agricoltura, artigianato, igiene, sanità e puericultura, nonché corsi di educazione familiare e sociale, volti in particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- d) promozione, in accordo con istituzioni ed enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali (in particolare europei), della formazione professionale e dell'aggiornamento del

personale della scuola, di ogni ordine e grado, sui temi dell'educazione allo sviluppo e della promozione di una cultura di solidarietà sociale e di tutela dell'infanzia; produzione e cura del relativo materiale didattico;

- e) cura della formazione e dell'informazione per gli operatori di sviluppo ed il personale volontario sui temi indicati nel precedente punto d);
- f) elaborazione di studi e promozione di ricerche ai fini di cui al primo comma del presente articolo;
- g) utilizzazione, attivazione, coordinamento, pubblicazione e produzione di strumenti di comunicazione di massa; organizzazione e realizzazione di congressi, convegni e tavole rotonde allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in Italia ed all'estero sul problema dell'analfabetismo, una delle cause principali del sottosviluppo, e sull'alfabetizzazione, base di ogni autentico sviluppo.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché approvate dal Consiglio Direttivo, e tutte quelle attività che siano direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

## Art. 5 - SOCI

5.1 Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiorenni o associazioni o altri enti che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, condividano le finalità del presente statuto, si trovino in sintonia con gli ideali cristiani, umanitari e promozionali dei fondatori, garantiscano la loro attiva e fattiva partecipazione, e si impegnino a corrispondere la quota annua stabilita dal Consiglio stesso.

5.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome o denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e, possibilmente, indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.3 La domanda di ammissione all'Associazione è accolta a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, il quale provvede in merito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In mancanza di provvedimento di accoglimento entro predetto termine la domanda si intenderà respinta a tutti gli effetti, venendo motivato tale mancato accoglimento da parte del Consiglio Direttivo a semplice richiesta dell'interessato.

5.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non sono ammessi Soci per un tempo determinato; essa comporta per l'associato l'assunzione di tutti i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto.

5.5 Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta; il recesso avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione al Consiglio

Direttivo.

In caso di mancata partecipazione all'Assemblea dei Soci per due volte consecutive o di mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o per gravi motivi dipendenti da comportamenti del singolo Socio non conformi allo spirito dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio dall'Associazione, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che deve essere sempre motivato.

#### Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività a favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Assistente Ecclesiastico
- e) l'Organo di Controllo

#### Art. 8 – ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale. E' convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione viene fatta a mezzo della posta con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, oppure entro lo stesso termine con raccomandata a mano consegnata o per PEC o per email con richiesta di conferma della ricezione,.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e la eventuale documentazione necessaria per deliberare.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, in cui si svolgerà l'Assemblea.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

8.2 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi

diritto e delibera in unica convocazione a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

La delega deve essere conferita per iscritto soltanto ad un altro Socio e per singole Assemblee. Il relativo documento deve essere conservato agli atti dell'Assemblea.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. La delega costituisce presenza a tutti gli effetti.

Per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorre che in Assemblea siano presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti dei Soci; la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea.

8.4 L'Assemblea:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) approva le modifiche allo Statuto;
- d) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- e) nomina di volta in volta un Segretario verbalizzante;
- f) decide l'istituzione o lo scioglimento delle sezioni locali e dei gruppi;
- g) nomina, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

## Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili

9.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina il Tesoriere e l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione ed eventualmente un Direttore dell'ufficio, fissandone i compiti.

9.3 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche il Presidente Onorario e l'Assistente Ecclesiastico senza diritto di voto. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario od opportuno. In assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

9.5 Il Consiglio Direttivo promuove iniziative progettuali, sostiene quelle delle sezioni e dei gruppi collegati e delibera su tutto quanto riguarda l'attività e la gestione finanziaria dell'Associazione, sull'ammontare delle quote annuali a carico dei Soci, sui bilanci consuntivi e preventivi. Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine all'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, all'organico del personale dipendente e alle eventuali variazioni, assunzioni e licenziamenti; inoltre elabora ed approva il regolamento generale ed i regolamenti particolari, qualora se ne ravvisi la necessità.

9.6 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono scritti su apposito registro a cura del

Segretario verbalizzante e sono firmati da quest'ultimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

9.7 Se nel corso del triennio di carica vengono a mancare, per una ragione qualsiasi, uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti.

I Consiglieri che subentrano scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9.8 I membri del Consiglio Direttivo, in seguito detti anche amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, organizza e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Il Presidente conferisce ad altri membri del Consiglio o a terzi deleghe per singole operazioni o per settori specifici dell'attività dell'Associazione. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

#### Art. 11 - ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente ecclesiastico vigila che l'attività dell'Associazione sia in linea con i principi cristiani a cui si ispira l'Associazione stessa e cura, in accordo col Consiglio Direttivo, opportune iniziative di carattere spirituale.

#### Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 15 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

15.1 L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) da sovvenzioni o contributi di enti pubblici, di enti privati o di persone fisiche;
- c) da eventuali entrate derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) da donazioni e lasciti;
- e) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi, dagli avanzi di gestione.

15.3 Tutte le somme di denaro di spettanza dell'Associazione devono essere depositate in conti correnti bancari o postali o in fondi di garanzia, intestati all'Associazione, ad eccezione di un fondo per le piccole spese.

Le operazioni di denaro sono effettuate a firma disgiunta dal Presidente o dal Tesoriere o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.

#### Art. 16 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo sentito l'organismo di controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi o affini.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 17 - BILANCIO

17.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione, approvazione e per gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio consuntivo e a quello sociale redatti in conformità ai dettati normativi, completo di tutte le informazioni e degli allegati previsti dalle norme di legge.

17.3 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione,

approvazione e per gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio preventivo redatto in conformità ai dettati normativi , completo di tutte le informazioni e degli allegati previsti dalle norme di legge.

17.4 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17.5 I bilanci d'esercizio devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di motivate ragioni è data facoltà di approvare i bilanci entro il più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 18 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto saranno applicate le disposizioni normative vigenti in materia.